

BANDO DI CONCORSO GENERALE

Per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno costruiti o che si renderanno liberi nel Comune di Novellara nel periodo di efficacia della graduatoria.

CONSIDERATI:

- La Legge Regionale n.24/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 09/06/2015;
- La Delibera di G. R. n. 894/2016;
- La Delibera di G. R. n. 739/2017;
- Il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 22/09/2016 dichiarata immediatamente esequibile ai sensi di legge;
- Il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/09/2017;
- La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 06/06/2018;
- La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 12898 del 07/07/2021;

TUTTO CIO' CONSIDERATO ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 22/09/2016 dichiarata immediatamente esequibile ai sensi di legge, in attuazione della Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, viene indetto un Bando di concorso generale, approvato con **Determinazione** 41 del 03/02/2023 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che saranno costruiti o che si renderanno liberi nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Novellara, fatti salvi gli alloggi riservati per specifiche finalità, ai sensi dell' art.15 del regolamento applicativo della citata Legge Regionale.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno fare domanda al Comune medesimo sull'apposito modulo, dal 09/02/2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 25/03/2023 secondo i termini e le modalità contenute al punto 3. del presente Bando di Concorso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art 2 del regolamento citato, possono partecipare al presente Concorso i cittadini che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei sequenti requisiti:

A) CITTADINANZA.

Può richiedere l'assegnazione (requisito previsto solo per il richiedente):

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) il familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.Lqs. 6 febbraio 2007, n. 30;

1.





t. +39 0522655454 f. +39 0522652057 PEC: novellara@cert.provincia.re.it www.comunedinovellara.gov.it





- A.4) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo;
- A.6) il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA.

Sono richiesti (solo al richiedente) il requisiti B.1) unitamente al requisito B.2) o il requisito

- B.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- B.2) residenza anagrafica o svolgimento attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Novellara:
- B.3) cittadino italiano emigrato all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Novellara;

Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune di Novellara, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "Il conjuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 21 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge." (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'SEE in quanto non ricadano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi internazionali, anche nell'ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi ERP

C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) il richiedente e i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato (sul territorio nazionale o estero) ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

2.





Piazzale Marconi nº 1 C.F. e P.Iva 00441550357





Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI.

- D.1) assenza per i componenti il nucleo familiare richiedente di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno..
- D.2) assenza per i componenti il nucleo familiare richiedente di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno...

In entrambe le ipotesi D.1 e D.2 il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

E) REDDITO PER L'ACCESSO.

E.1) che il valore I.S.E.E., in corso di validità calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e s.m.i. e con riferimento alla Delibera di G.R. n. 894/2016 e s.m.i. del nucleo familiare, non superiore ad € 17.428,46 e patrimonio mobiliare dello stesso nucleo familiare non superiore a € 35.560,00 al lordo delle franchigie previste dal D.P.C.M. n. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Al fine dell'accesso nell'ERP entrambi i valori, sia l'I.S.E.E. che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP.

3.









Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'I.S.E.E. di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'I.S.E.E. ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i. in relazione all'accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo reddito (art. 24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1).

F) MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSEGNAZIONE

- F1) Con riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale 08 agosto 2001 nr. 24 art. 30 comma 2 lettera a) e s.m.i., ovvero che il soggetto precedentemente dichiarato decaduto per morosità non possa presentare nuova domanda di ERP per 2 anni o fino a quando la condizione di morosità permane, fa eccezione il caso in cui il soggetto stesso rientri nelle casistiche previste dal DM del 14/05/2014 (morosità incolpevole);
- F2) Aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- F3) Coloro che occupano abusivamente un alloggio ERP non possono presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP. Parimenti coloro che hanno occupato abusivamente un alloggio di ERP non possono presentare domanda per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio, come previsto dalla Legge Regionale 08 agosto 2001 e successive modificazioni all'art. 25 comma 2.

G) NUCLEO AVENTE DIRITTO

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L. R. 8 Agosto 2001 n°24 e s.m.i.:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.
- i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

4.









I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E), F) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.

H) CANONE DI LOCAZIONE

La normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi ERP è quella fissata con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 06/06/2018 (Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica) e s.m.i.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGIO

Per la partecipazione al presente bando dovrà essere utilizza la modulistica predisposta dal Comune di Novellara, scaricabile dal sito www.comune.novellara.re.it nella home page da consegnare all' URP o tramite compilazione on-line inviandole al seguente link https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jspMODULE_TAG=NOVELLARA_ASSE GNAZIONE ALLOGGIO ERP 2023: tutti gli utenti potranno accedere al portale esclusivamente con SPID o CIE.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza.

Per informazioni sarà disponibile l'ufficio casa/segreteria (tel. 0522/655461 -0522/655403) mail: r.ferro@comune.novellara.re.it.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riquarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente Bando di concorso.

In particolare per quanto riguarda il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A) e B) del punto 1. del presente Bando, nonché, in favore di o dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E), F) dello stesso punto 1. del presente Bando.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679, che saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla formulazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi che si rendono liberi in locazione semplice, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

5.





t. +39 0522655454 f. +39 0522652057 PEC: novellara@cert.provincia.re.it www.comunedinovellara.gov.it





Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive regionali dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi previsti nel già citato regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 22/09/2016:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE AREA DISAGIO ABITATIVO

- A 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
- A -1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria):
- **p.6** A -1.2) sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale

p.6

A -1.3) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale

p.6

A -1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:

tre persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto per 1 e 2 persone (mg. 32):

p.1

quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto per 1 e 2 persone (mg. 32)

p.2

cinque persone residenti in alloggio in metratura non superiore a mq. 56 (standard abitativo previsto per 3 e 4 persone):

p.1

sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 56 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 3 e 4 persone):

p.2

sette persone residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 66 (standard abitativo previsto per 5 persone):

p.1

6.









otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 66 (standard abitativo previsto per cinque persone):

p.2

A -1.5) residenza in alloggio antigenico, o privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità Sanitaria competente qualora la certificazione non sia stata riconosciuta a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando:

A -1.6) residenza in alloggio con destinazione abitativa "non abitabile", attestata dall'Autorità competente, intendendosi come tale l'alloggio sprovvisto dei servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria):

p.2

- A -2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto e finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto e finita locazione non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale. Il punteggio attribuito è il seguente:
- A -2.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del Bando: **p.6**
- A -2.2) per le scadenze successive

p.4

Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda.

A -3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente:

p.6

A -4) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro tre anni dalla data di scadenza del Bando:

p.2

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3), e A-4) non sono cumulabili fra loro e con A-1.4), A-1.5) e A-1.6).

7.











B) CONDIZIONI OGGETTIVE AREA DISAGIO ABITATIVO

B-1) nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) e determinato con le modalità di cui alla deliberazioni di Giunta Regionale n. 12898/2021, non superiore al 50% del valore ISEE previsto per l'accesso all'ERP pari € 17.428,46 (In assenza assoluta di redditi soggetti ad IRPEF o in presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene riconosciuto. Fa eccezione il caso in cui vi siano proventi non soggetti ad IRPEF, da attestare a cura del richiedente, o quando il reddito complessivo risulti nullo, ma il nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale e di ciò sussista adequata documentazione.):

p.2

- B-2) nucleo familiare richiedente residente in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato e in corso di validità, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:
- B-2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dall'attestazione I.S.E.E. allegata alla domanda:

p.3

B-2.2) in misura superiore al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dall'attestazione I.S.E.E. allegata alla domanda:

p.4

Le condizioni B.2.1 e B.2.2 non sono tra loro cumulabili.

C) CONDIZIONI SOGGETTIVE

Tutte le condizioni di punteggio di cui al quadro C, ad esclusione di C3 potranno essere attribuite solo in presenza di almeno una delle condizioni di cui ai quadri A e/o B

C-1) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di presentazione della domanda, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2), A-1.4), A-1.5), A-2), A-3), A-4),

p.1

C-2) nucleo familiare richiedente, con presenza anagrafica da più di 3 anni alla data della domanda, composto da persone che abbiano sperato l'età di cui sotto, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato il limite, purché l'altro non svolga attività lavorativa:

C-2.1)	anziani ultra 65 enni	p.2
C-2.2)	anziani ultra 70 enni	p.4
C-2.3)	anziani ultra 75 enni	p.5

8.









Le condizioni C-2.1), C-2.2) e C-2.3) non sono tra loro cumulabili. In presenza di più condizioni non cumulabili sarà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente. Il punteggio non potrà essere attribuito qualora per il medesimo soggetto lo stesso punteggio sia già stato riconosciuto ad altro nucleo familiare assegnatario.

- C-3) presenza, nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap; ai fini della formazione della graduatoria generale si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3 o, se minore di 18 anni, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle normative vigenti:
- C-3.1) senza indennità di accompagnamento

p.3

C-3.2) con indennità di accompagnamento

p.4

Le condizioni C-3.1) e C-3.2) non sono tra loro cumulabili per il medesimo soggetto. In presenza di più condizioni non cumulabili sarà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente. Il punteggio non potrà essere attribuito qualora per il medesimo soggetto lo stesso punteggio sia già stato riconosciuto ad altro nucleo familiare assegnatario.

C-4) nucleo composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2), A-1.4), A-1.5), A-1.6), A-2), A-3), A-4).La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con l'altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado.

p.2

C-5) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre

p.2

- C-6) Residenza complessiva nel Comune di Novellara del richiedente alla data di presentazione della domanda:
- C-6.1) richiedente con residenza nel Comune da oltre 3 anni e fino a 6 anni alla data della domanda
- C-6.2) richiedente con residenza nel Comune da oltre 6 anni e fino a 15 anni alla data della domanda

p.2

C-6.3) richiedente con residenza nel Comune da oltre 15 anni alla data della domanda

b.3

Le condizioni oggettive e soggettive devono essere possedute alla data di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

9.





Piazzale Marconi n° 1 ONE DEI 42017 Novellara (RE) C.F. e P.Iva 00441550357





3. RACCOLTA DELLE DOMANDE

Le domande di assegnazione di alloggio provviste della marca da bollo da € 16,00 e relative al presente concorso, corredate di attestazione I.S.E.E. in corso di validità, della fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità e del codice fiscale dello stesso potranno essere presentate dal 09/02/2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 25/03/2023 con le seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta elettronica: novellara@cert.provincia.re.it (si precisa che non è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata per inviare il modulo all'indirizzo PEC sopra indicato);
- tramite posta, con lettera raccomandata A.R. al Comune di Novellara Piazzale Marconi, 1 -42017 Novellara;
- esclusivamente in via residuale all'URP del Comune di Novellara previo appuntamento **telefonico** al 0522/655417:
- esclusivamente in via residuale all'Ufficio Protocollo del Comune di Novellara previo appuntamento telefonico al 0522/655458/655431;

compilazione mediante piattaforma on-line tramite al seguente link https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jspMODULE_TAG=NOVELLARA_ASSE GNAZIONE ALLOGGIO ERP 2023: tutti gli utenti potranno accedere al portale esclusivamente con SPID o CIE;

Nel caso di invio per posta, per via telematica o tramite terzi le domande dovranno essere complete della firma di colui o colei che presenta la domanda e della copia del documento di identità del richiedente.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso. Nel caso di invio tramite posta raccomandata farà fede il timbro di partenza. Nel caso di posta certificata farà fede la data e l'orario di invio.

Il Comune di Novellara non assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

In caso di omissioni o irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il richiedente viene invitato, a mezzo raccomandata, a provvedere al completamento o regolarizzazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell'interessato oltre il termine suddetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, la domanda si intende come non ricevuta.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Novellara, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

10.





Piazzale Marconi n° 1 NEDEI 42017 Novellara (RE) C.F. e P.Iva 00441550357





Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Novellara ed il Responsabile della protezione dei dati è l'AVV. CORÀ NADIA - Indirizzo postale: VIA SAN MARTINO 8/B - 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) - Telefono: 0376-803074 - 0376-801249 E-mail: consulenza@entionline.it - PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

Novellara lì 09/02/2023

Il Responsabile del 3°Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente Geom. Marco Iotti



Comune di Novellara
Piazzale Marconi n° 1
42017 Novellara (RE)
C.F. e P.Iva 00441550357

Procomune.novellara.re.it
t. +39 0522655454 f. +39 0522652057

PEC: novellara@cert.provincia.re.it
www.comunedinovellara.gov.it

